

COMUNE DI SPARANISE

STATUTO

deliberazione consiliare n. 17 Adottata in data 15.03.2000

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI E PROGRAMMATICI

Art.1 –

Comune, territorio, stemma e gonfalone

- 1- Il Comune di Sparanise è Ente Autonomo ed è regolato dalle leggi dello stato e dal presente Statuto.
.Nel prosieguo del presente Statuto il Comune di Sparanise verrà chiamato Comune.
- 2- Esercita funzioni proprie e funzioni attribuite, conferite o delegate dalle leggi statali e regionali, secondo il principio di sussidiarietà.
- 3- Lo stemma del Comune è rappresentato da una coppa attornata da due serpenti e sormontata da tre stelle con la scritta: "*VETUSTISSIMA CALIUM CIVITAS*" e nella parte sottostante "*COMUNE DI SPARANISE*". Il drappo del gonfalone è di colore blu.
Lo stemma ed il gonfalone sono conformi ai bozzetti allegati.
- 4- L'uso dello stemma e del gonfalone e gli eventuali casi di concessione sono disciplinati dal Regolamento.
- 5- La sede del Comune è il Palazzo Municipale, sita in piazza Giovanni XXIII ove si riunisce il Consiglio, la Giunta e le Commissioni. Tali Organi, per esigenze particolari, possono riunirsi in altra sede purché situata nel territorio del Comune, dandone ampia pubblicità alla cittadinanza.
- 6- Il territorio del comune si estende per Km² 18,73 e confina con i comuni di Francolise, Teano, Calvi Risorta e Pignataro Maggiore.
- 7- Il Comune si può costituire in rioni.
- 8- Il Consiglio comunale con proprio atto deliberativo fissa il numero e le delimitazioni dei rioni.
- 9- Ogni rione sceglierà un proprio stemma ed un proprio costume.
- 10- La modifica della denominazione dei rioni può essere disposta dal Consiglio Comunale previa consultazione popolare.

Art.2 –

Finalità

- 1- Il Comune rappresenta e cura gli interessi della propria comunità, promuovendone lo sviluppo ed il progresso sociale, civile ed economico.
- 2- Garantisce la partecipazione dei cittadini, anche mediante associazioni, alle scelte politiche e programmatiche della comunità.
- 3- Concorre nei limiti delle proprie competenze, a garantire il diritto alla salute, ad assicurare la salubrità dell'ambiente e la sicurezza dal lavoro.
- 4- Il Comune ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa e amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito dello statuto e dei propri regolamenti, e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.

Il Comune ispira la propria azione ai seguenti obiettivi:

- a) superamento degli squilibri economici e sociali, assumendo il lavoro dell'uomo come condizione essenziale per espressione piena dell'individuo;
 - b) superamento, nell'ambito dei propri poteri, delle proprie funzioni, delle discriminazioni di fatto esistenti tra i sessi, determinando, anche con specifiche azioni positive, condizioni di pari opportunità nel lavoro e promuovendo tutte le iniziative necessarie atte a consentire alle donne di godere pienamente dei diritti di cittadinanza sociale;
 - c) superamento di ogni forma di discriminazione per le categorie sociali più svantaggiate ed indifese: i disoccupati (soprattutto giovani), i senza casa, i minori abbandonati, i portatori di handicap, gli anziani soli, gli extra comunitari, favorendo la piena integrazione sociale di tutti e di ciascuno. Predisposizione di interventi e attivazione di servizi volti a superare stati di emarginazione e discriminazione sociale della persona handicappata o comunque svantaggiata; per questi scopi il Comune assicura, tra l'altro, e nell'ambito delle proprie competenze, l'assistenza sociale, l'aiuto domestico, l'eliminazione delle barriere architettoniche e assume provvedimenti per favorire il diritto allo studio e al lavoro in forma individuale e associata;
 - d) promozione della funzione sociale della iniziativa economica, pubblica e privata, anche attraverso forme di associazionismo e di cooperazione;
 - e) realizzazione di un sistema globale e integrato di sicurezza sociale e di tutela attiva della persona, anche con il sostegno all'attività delle organizzazioni di volontariato;
 - f) tutela e sviluppo delle risorse naturali, ambientali, storiche e culturali presenti nel territorio, anche promuovendo iniziative finalizzate all'istituzione di Parchi Naturali.
- 5- Il Comune nel realizzare le proprie finalità, assume il metodo della programmazione; l'attività dell'Amministrazione comunale è finalizzata al raggiungimento degli obiettivi fissati secondo criteri dell'economicità di gestione, dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione; persegue inoltre obiettivi di trasparenza e semplificazione.
- 6- Il Comune, per il raggiungimento dei detti fini, promuove anche rapporti di collaborazione e scambio con altre comunità locali, anche di altre nazioni, nei limiti e nel rispetto degli accordi internazionali. Tali rapporti possono esprimersi anche attraverso la forma di gemellaggio.
- 7- Il Comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi della legge 31/12/1996 nr. 675, e successive modifiche ed integrazioni.
- 8- Riconosce la propria tradizione cattolica e il protettore S. Vitaliano e rispetta le altre confessioni religiose.

Art.3 –

Tutela del patrimonio socio - culturale

- 1- Il Comune promuove lo sviluppo del patrimonio socio-culturale, di costume e di tradizioni. Contribuisce, anche economicamente, alla crescita dell'Associazione Pro-Loco e di altre Associazioni che operano fattivamente sul territorio e ricomprese nell'Albo delle Associazioni, di cui all'art.44 del presente Statuto.
- 2- Cura lo sport dilettantistico, il turismo sociale e giovanile e favorisce, a tal fine, la istituzione di Enti, organismi e associazioni culturali, ricreative e sportive, ai quali assicura l'accesso alle strutture servizi dei quali il Comune dispone.
- 3- Le modalità di accesso a tali strutture e servizi sono disciplinate dal Regolamento, che dovrà prevedere il concorso, degli organismi menzionati nel 2° comma di questo articolo, alle spese di gestione. Il Regolamento potrà prevedere che l'accesso può essere occasionalmente gratuito per particolari finalità riconosciute dalla Giunta Municipale.

- 4- Il patrimonio della comunità locale è costituito dai beni ambientali, culturali, sociali, archeologici, paesaggistici, geologici, naturalistici, faunistici, dalle comunità biologiche, dalle risorse idriche e minerarie, presenti nel territorio locale.
- 5- Il Comune attiva ricerche, studi, censimenti, raccolta dati, per conoscere, contabilizzare, documentare e definire i beni della comunità locale costituendo un apposito archivio che va aggiornato annualmente.
- 6- Il Comune provvede alla salvaguardia ed alla conservazione del patrimonio della comunità locale.

Art.4 – Tutela del patrimonio naturale

- 1- Il Comune tutela il patrimonio territoriale ed ambientale.
- 2- L'assetto del territorio deve essere garantito da un programmato sviluppo degli insediamenti umani, infrastrutture sociali ed impianti industriali, turistici e commerciali.
- 3- Il Comune predispone la realizzazione di opere di urbanizzazione primarie e secondarie e realizza piani di sviluppo dell' edilizia residenziale pubblica al fine di assicurare il diritto all' abitazione nell'ambito di un piano armonico.
- 4- Regola il traffico e la circolazione secondo un organico piano che rispetta i bisogni della popolazione residente ed itinerante con particolari riguardi alle esigenze scolastiche, lavorative, commerciali e turistiche.
- 5- Persegue la sicurezza e la protezione civile con idonei strumenti per la prevenzione e per il pronto intervento per pubbliche calamità, favorendo la crescita di organismi associativi di volontariato.
- 6- Attua la scelta antinucleare.
- 7- L'attività edilizia ed urbanistica è controllata dagli organi competenti territoriali e visionata dal Sindaco, che ne rileva le violazioni a norma delle leggi statali e regionali.

Art.5 - Sviluppo Economico

- Il Comune coordina le attività commerciali e l' apparato distributivo finalizzandoli al servizio del consumatore.
- 2- Promuove lo sviluppo dell' artigianato, favorendo quello artistico ed incoraggiando la cooperazione tra le categorie produttive presenti sul territorio e favorisce gli insediamenti produttivi individuando aree a ciò destinate
 - 3- Sostiene forme associative tra lavoratori dipendenti ed autonomi.

Art.6 – Programmazione

- Il Comune realizza le proprie finalità con il metodo e gli strumenti della programmazione, come disposto dall'art.3 della legge 142/90.
- 2- Per concorrere alla determinazione degli obiettivi di piani e programmi statali e regionali, il Comune acquisisce l' apporto dei cittadini, dei sindacati, delle formazioni sociali, economiche e culturali per ciascun obiettivo.

Art.7

Partecipazione

- 1- Tutti i cittadini partecipano effettivamente all' attività politica ed amministrativa del Comune a norma dell'art.3 della Costituzione e dell' art.6 e 7 della legge 08/06/1990, no 142.
- 2- Per agevolare la partecipazione il Comune cura strumenti e mezzi idonei come incontri, convegni, mostre e rassegne, per informare i cittadini sulle iniziative, i programmi decisioni dell' Ente.

TITOLO II

GLI ORGANI ISTITUZIONALI DEL COMUNE

CAPO I

CONSIGLIO COMUNALE

Art. 8

Lo status del consigliere e i gruppi consiliari

- 1- Ciascun consigliere comunale rappresenta il Comune e non può essere chiamato a rispondere per le opinioni espresse ed i voti dati nell' esercizio del suo mandato, nel rispetto delle leggi dello Stato.
- 2- Le indennità, il rimborso di spese e l'assistenza in sede processuali per fatti connessi all'espletamento del mandato dei consiglieri sono regolati dalla legge.
- 3- Il consigliere ha il dovere di partecipare alle sedute del Consiglio Comunale ed ai lavori delle Commissioni, delle quali fa parte.
- 4- Il consigliere che non interviene ad un' intera sessione ordinaria viene proposto decaduto.. La proposta di decadenza è dichiarata dal Sindaco d'ufficio e notificata al consigliere interessato. Il consigliere ,proposto decaduto, ha garantito il diritto a far valere le cause giustificative per iscritto, entro 10 giorni dalla notifica.. Trascorsi inutilmente i termini, il Sindaco dichiara decaduto il consigliere e nei successivi 10 giorni è convocato il Consiglio Comunale per la surroga .Il consigliere ,invece, che nei 10 giorni dalla notifica della proposta di decadenza, presenti per iscritto, al protocollo generale del Comune motivi giustificativi, obbliga il Consiglio Comunale nei 10 giorni successivi a convocarsi perchè si pronunci definitivamente. La pronuncia del Consiglio produce immediatamente i suoi effetti.. La decadenza è notificata al consigliere interessato. Il Consiglio Comunale nei 10 giorni successivi è convocato per la conseguente surroga.
- 5- Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al rispettivo consiglio, devono essere assunte immediatamente al protocollo generale dell'ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il consiglio, entro e non oltre 10 giorni, deve procedere alla surroga dei consigliere dimissionari, con separate deliberazioni ,seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del consiglio ai sensi dell'articolo 39 comma 1 lettera b) numero 2 della legge 142/90 così come modificata ed integrata dalla legge 265 del 3/8/99.
- 6- Il consigliere ha diritto di iniziativa deliberativa per gli atti di competenza del Consiglio e può formulare interrogazioni, interpellanze e mozioni al Sindaco , che risponde nei 30 giorni dal ricevimento, se è richiesta risposta scritta, o nella prima seduta del Consiglio Comunale.

- 7-Il consigliere ha diritto di ottenere dagli uffici comunali ed enti da esso dipendenti tutte le informazioni utili all'espletamento del suo mandato. Le forme ed i modi di tale diritto sono disciplinati dal Regolamento.
- 8- Nei casi previsti dalla legge, il consigliere è tenuto al segreto d'ufficio.
- 9- La decadenza si verifica allorquando il consigliere perde i requisiti necessari richiesti per la nomina.
- 10- In caso di cessazione dalla carica del consigliere, per qualsiasi motivo, si fa luogo alla surrogazione con il primo dei non eletti nella lista di appartenenza del consigliere cessato.
- 11- E' Consigliere Anziano colui che ha ottenuto la maggiore cifra individuale ai sensi dell'articolo 72 4° comma del T.U. approvato con D.P.R. 16/05/1960 nr.570 ,con esclusione del Sindaco neo-eletto e dei candidati alla carica di sindaco,proclamati consiglieri ai sensi dell'articolo 7 comma 7 della legge 81/93
- 12- Ogni gruppo consiliare designa il capo gruppo in forma scritta al Sindaco. Nelle more di tale designazione si intende capogruppo consiliare non componente della G.M., chi nelle elezioni riporta il maggior numero dei voti nella propria lista.
- 13- Ai gruppi sono assicurate idonee strutture per le loro funzioni.
- 14- Il Regolamento disciplinerà il funzionamento dei gruppi consiliari.

Art.9

Poteri e Competenze

- 1- Il Consiglio Comunale rappresenta tutta la Comunità.
- 2- Determina l'indirizzo politico, sociale ed economico del Comune e ne controlla l'attuazione.
- 3- L'esercizio della potestà e delle funzioni del Consiglio non è delegabile.
- 4- L'elezione e la durata del Consiglio Comunale, il numero dei consiglieri assegnati al Comune e la posizione giuridica sono determinati dalla legge.
- 5- Le competenze regolamentari del Consiglio e della Giunta Municipale sono disciplinate dalla legge e da quanto previsto dal presente statuto.
- Il Consiglio e la Giunta Municipale , nell'esercizio della rispettiva potestà regolamentare , adottano , nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dal presente statuto , regolamenti nelle materie ad essi demandati dalla legge.
- I regolamenti,diventa esecutiva la deliberazione di approvazione,sono depositati nella segreteria comunale alla libera visione del pubblico per quindici giorni consecutivi con la contemporanea affissione ,all'albo pretorio
- I regolamenti entrano in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza del deposito di cui al precedente capoverso.
- 6- Il Consiglio Comunale è presieduto da un Presidente. Il Presidente è eletto tra i consiglieri nella prima seduta del Consiglio ed allo stesso sono attribuiti fra gli altri i poteri di convocazione direzione dei lavori e dell'attività del consiglio.Le funzioni vicarie di presidente del Consiglio sono esercitate dal consigliere anziano.
- 7- Quando il Consiglio è chiamato dalla legge ,dall'atto costitutivo dell'ente o da convenzione,a nominare dei rappresentanti presso il singolo ente ,almeno un rappresentante è riservato alle minoranze.
- 8- Alla nomina dei rappresentanti consiliari,quando è prevista la presenza della minoranza,si procede con due distinte votazioni alle quali prendono parte rispettivamente i consiglieri di maggioranza e di minoranza.

Art.10

Convalida – programma di governo

- 1- Il Consiglio Comunale,provvede nella prima adunanza alla convalida dei consiglieri eletti compreso il Sindaco e giudica delle cause di ineleggibilità ed incompatibilità,ai sensi e per gli effetti della'articolo 75 del T.U. D.P.R. 16/05/1960 nr. 570 .
- 2- Il Sindaco ,nella stessa seduta,comunica al Consiglio la composizione della Giunta Municipale , tra cui il Vice-Sindaco,dallo stesso nominata.
- 3- Il Sindaco presta davanti al Consiglio ,nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione Italiana.
- 4- Il Consiglio Comunale ,nella prima seduta ,provvede ad eleggere tra i consiglieri, un Presidente.La seduta e' pubblica e la votazione e' palese.
- 5- Il Sindaco ,entro __120__ giorni successivi alla prima adunanza, sentita la Giunta Municipale,consegna al Presidente del Consiglio ed ai Capigruppo Consiliari , il programma relativo alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato.Il Consiglio entro i 30 giorni successivi esamina detto programma e si pronuncia con una votazione.
- 6- In Consiglio si intendono costituiti tanti gruppi quante sono le liste rappresentate in consiglio e capo gruppo di ciascuna lista ,salvo comunicazione diversa da farsi in Consiglio da parte del responsabile di lista è:
 - a)per il gruppo di maggioranza :il candidato consigliere ,che ha riportato il maggior numero di voti;
 - b)per i gruppi di minoranza:i candidati alla carica di Sindaco delle rispettive liste.
- 7- Il Consiglio definisce annualmente le linee programmatiche con l'approvazione della relazione previsionale e programmatica del bilancio preventivo e del bilancio pluriennale che nell'atto deliberativo dovranno essere espressamente dichiarati coerenti con le predette linee, con adeguata motivazione degli eventuali scostamenti.
- 8- La verifica da parte del Consiglio dell'attuazione del programma avviene nel mese di settembre di ogni anno, contestualmente all'accertamento del permanere degli equilibri generali di bilancio previsto dall'art.36 , comma 2 , del decreto legislativo 25/2/95 n°77.

Art.11

Sessioni del Consiglio

- 1- Il Consiglio comunale si riunisce in sessioni ordinarie e in sessioni straordinarie.
- 2- Le sessioni ordinarie si svolgono ,entro i termini previsti dalla legge:
 - per l'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio precedente;
 - per la verifica degli equilibri di bilancio,di cui all'art. 36 del D.Lgs.25/02/95 nr.77;
 - per l'approvazione del bilancio preventivo annuale,del bilancio pluriennale e della relazione previsionale e programmatica.
- 3-Le sessioni straordinarie potranno avere luogo in qualsiasi periodo.

Art.12

Ordine del giorno

L'ordine del giorno della seduta consiliare e' stabilito, a seguito di convocazione,:

- 1-Dal Presidente;
- 2-Per la richiesta di un quinto dei consiglieri comunale assegnati al Comune;
- 3-Dal Prefetto,così come disposto dal comma 4 dell'articolo 36 della legge 142/90 come integrata e modificata dalla legge 265/1999.

Art.13

Modalità di convocazione

- 1- L'avviso di convocazione, contenente la data della seduta e l'ordine del giorno, e' pubblicato all'Albo del Comune e notificato dal messo comunale al domicilio dei consiglieri nei seguenti termini:
 - a) almeno 5 giorni prima di quello stabilito per la seduta, per le sessioni ordinarie ;
 - b) almeno 3 giorni prima per le sessioni straordinarie;
 - c) almeno 24 ore prima della seduta per i casi urgenti e per gli oggetti da trattarsi in aggiunta agli altri iscritti nell'ordine del giorno.
- 2-L'integrazione dell'Ordine del Giorno con gli altri argomenti da trattare,in aggiunta a quelli per cui è stata già effettuata la convocazione è sottoposta alle medesime condizioni di cui al comma precedente e può essere effettuata almeno 24 ore prima del giorno in cui è stata convocata la seduta.
- 3- L'avviso può prevedere anche una seconda convocazione.
- 4- I consiglieri ,per le notifiche o comunicazioni ,eleggono un domicilio nel territorio comunale,da comunicare all'ufficio di segreteria.
- 3- Si osservano le disposizioni dell'art.155 del codice di procedura civile.

Art.14

Funzionamento

La seduta del Consiglio e' valida,in prima convocazione , con la presenza della meta' dei consiglieri assegnati al Comune,escluso il Sindaco, salvo che non sia richiesta la maggioranza speciale.

- 2- Nella seduta di seconda convocazione,per la validità della seduta, e' necessaria la presenza di almeno sei consiglieri assegnati al Comune,oltre il Sindaco
- 3- Non concorrono a determinare la validità della seduta i consiglieri tenuti obbligatoriamente ad astenersi e quelli che si allontanano dalla sala prima della votazione.
- 4-Per l'adozione delle decisioni di cui alle sessioni ordinarie (art.12 comma 2 del presente statuto),è richiesta per la validità della seduta ,la presenza dei consiglieri prevista per la seduta di prima convocazione.
- 5-La deliberazione è validamente approvata se ottiene la maggioranza assoluta dei consiglieri votanti,fatti salvi i casi in cui sia richiesta una maggioranza qualificata;
- 6- Nel computo per determinare la maggioranza dei votanti non rientrano coloro che escono dalla sala prima della votazione;
- 7- Le deliberazioni, ricorrendone l'urgenza, possono essere dichiarate immediatamente eseguibili;
- 8- Le sedute del consiglio sono pubbliche, fatti salvi i casi previsti dalla legge e dal Regolamento.
- 9- Le votazioni avvengono a scrutinio palese, salvo i casi previsti dalla legge e dal Regolamento

Art.15

Commissioni Consiliari: permanenti-speciali

- 1- Il Consiglio Comunale può istituire,nell suo seno Commissioni consultive permanenti, composte con criterio proporzionale nelle quali e' assicurata la presenza di almeno un rappresentante per ogni gruppo. Il Regolamento stabilisce il numero delle Commissioni permanenti, la loro posizione, la competenza per materia, le norme di funzionamento e le forme di pubblicità dei lavori.
- 2- Le commissioni permanenti, nell'ambito della loro competenza per materia, hanno diritto di ottenere dai Responsabili dei servizi ,dalla Giunta Municipale e dagli Enti ed Aziende Comunali, informazioni, atti, audizioni di persone, sull'Amministrazione del Comune, sulla gestione del bilancio e del patrimonio comunale.
- 3- Le commissioni permanenti possono richiedere l'intervento del Sindaco o degli Assessori alle proprie sedute, nonché del Segretario Comunale o dei responsabili degli uffici comunali o degli Enti o Aziende

dipendenti dal Comune.

- 4- Il Sindaco e gli assessori hanno diritto di partecipare alle sedute delle Commissioni senza diritto di voto
- 5- Le commissioni permanenti non hanno poteri deliberativi. Le sedute delle Commissioni sono pubbliche, salvo i casi previsti dal Regolamento.
- 6- Su proposta di un terzo dei consiglieri assegnati e con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, può essere costituita una commissione d' inchiesta per indagare sull'attività amministrativa del Comune. La presidenza è riservata alle opposizioni.
- 7- Con la deliberazione di cui al comma precedente viene stabilita la composizione, poteri, gli strumenti operativi, ed il termine per concludere i lavori della commissione.

Art.16

Indirizzi per le nomine e le designazioni

1. Il Consiglio comunale viene convocato entro i trenta giorni successivi a quello di insediamento per definire e approvare gli indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca da parte del Sindaco, dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni. Il Sindaco darà corso alle nomine e alle designazioni entro i quindici giorni successivi.
2. Per la nomina e la designazione sarà promossa la presenza di ambo i sessi.
3. Tutti i nominati o designati dal Sindaco, decadono con il decadere del medesimo Sindaco

Art.17

Regolamento interno del Consiglio Comunale

Le norme relative all'organizzazione e al funzionamento del Consiglio Comunale, in conformità delle leggi e dei principi enunciati nel presente statuto sono previste da un regolamento approvato dalla maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune. La medesima maggioranza è richiesta per le modifiche.

Art.18 - Albo Comunale

- 1- La pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla legge e dallo Statuto avviene in apposito spazio della Sede Comunale destinato ad Albo Comunale.
- 2- La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, la facilità e l'integrità di lettura.
- 3- La responsabilità della pubblicazione è affidata al Segretario Comunale, che si avvale del responsabile dell'ufficio amministrativo..

CAPO II

IL SINDACO

Art.19

–Elezioni e funzioni del Sindaco

1. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge ed è membro del Consiglio comunale.
2. Il Sindaco presta davanti al Consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana.

- 3 Il Sindaco è il capo dell'Amministrazione Comunale. Il Sindaco o chi ne fa le veci esercita le funzioni di Ufficiale di Governo nei casi previsti dalla legge.
- 4 Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli direttamente dalle leggi secondo le modalità previste dalle leggi stesse o dal presente Statuto. Per l' esercizio delle funzioni di cui ai commi 3 e 4 il Sindaco si avvale degli uffici comunali.

Art.20 – Linee programmatiche

1. Le linee programmatiche, presentate dal Sindaco , con le modalità e i termini di cui al precedente articolo 10 ,debbono analiticamente indicare le azioni e i progetti da realizzare nel corso del mandato in relazione alle risorse finanziarie necessarie, evidenziandone la priorità.

Art.21- Dimissioni del Sindaco

1. Le dimissioni scritte del Sindaco sono presentate al Consiglio e fatte pervenire all'ufficio protocollo generale del Comune.
2. Le dimissioni, una volta trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio, divengono efficaci ed irrevocabili.(articolo 37 bis ,comma 3 ,legge 142/90 come sostituito dall'art.8 legge 120/99 In tal caso si procede allo scioglimento del Consiglio, con contestuale nomina di un commissario.

ART.22 Vice Sindaco

1. Il Vice Sindaco sostituisce, in tutte le sue funzioni, il Sindaco temporaneamente assente, impedito o sospeso dall'esercizio delle funzioni, ai sensi dell'art. 15, comma 4-bis, della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni.
2. In caso di assenza o impedimento del Vice Sindaco, alla sostituzione del Sindaco provvede l'assessore più anziano di età.
3. Nel caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, le funzioni dello stesso sono svolte dal Vice Sindaco sino alla elezione del nuovo Sindaco.

ART.23 Delegati del Sindaco

1. Il Sindaco ha facoltà di assegnare, con suo provvedimento, ad ogni assessore, funzioni ordinate organicamente per gruppi di materie e con delega a firmare gli atti relativi.
2. Nel rilascio delle deleghe di cui al precedente comma, il Sindaco uniformerà i suoi provvedimenti al principio per cui spettano agli assessori i poteri di indirizzo e di controllo.
3. Il Sindaco può modificare l'attribuzione dei compiti e delle funzioni di ogni assessore ogni qualvolta, per motivi di coordinamento e funzionalità, lo ritenga opportuno.
4. Le deleghe e le eventuali modificazioni di cui ai precedenti commi devono essere fatte per iscritto e comunicate al Consiglio.

Art.24**Divieto generale di incarichi e consulenze - Obbligo di astensione**

1. Al Sindaco, al Vice Sindaco, agli assessori e ai consiglieri comunali è vietato ricoprire incarichi e assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza del Comune.
2. Gli amministratori devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini entro il quarto grado

CAPO III

LAGIUNTA MUNICIPALE**Art.25****Composizione della Giunta**

- 1- La Giunta Comunale è composta dal Sindaco che la presiede e da numero di sei assessori, compreso il Vice Sindaco.
- 2- Possono essere nominati assessori, anche cittadini non facenti parte del Consiglio, in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere comunale nel numero massimo di due.
- 3- Gli Assessori non consiglieri sono nominati, in ragione di comprovate competenze culturali, tecnico-amministrative, tra i cittadini che non hanno partecipato come candidati alla elezione del Consiglio. Gli Assessori non consiglieri partecipano alle sedute del Consiglio Comunale senza diritto di voto.
- 4- I componenti la Giunta Municipale competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio comunale.

Art.26 -**Competenze della Giunta**

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.
2. La Giunta compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del Sindaco, degli organi di decentramento, del Segretario, del Direttore generale, se nominato, o dei responsabili dei servizi; collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio, riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.
3. È, altresì, di competenza della Giunta l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.
4. L'autorizzazione a promuovere e resistere alle liti, qualunque sia la magistratura giudicante ed il grado di appello, è di competenza della Giunta.

5. Nomina i difensori del Comune nei giudizi civili, penali ed amministrativi

Art.27 Funzionamento della Giunta

1. L'attività della Giunta è collegiale, ferme restando le attribuzioni e le responsabilità dei singoli assessori.
2. La Giunta è convocata dal Sindaco che fissa gli oggetti all'ordine del giorno della seduta nel rispetto delle norme regolamentari.
3. Il Sindaco dirige e coordina l'attività della Giunta e assicura l'unità di indirizzo politico-amministrativo e la collegiale responsabilità di decisione della stessa.
4. Le sedute della Giunta non sono pubbliche. Il voto è palese salvo nei casi espressamente previsti dalla legge e dal regolamento. L'eventuale votazione segreta dovrà risultare dal verbale con richiamo alla relativa norma. In mancanza di diversa indicazione le votazioni si intendono fatte in forma palese.
5. Apposito regolamento disciplina il funzionamento della Giunta comunale.

Art.28 – Assessore anziano

L'anzianità fra gli assessori è determinata dall'età.

Art. 29– Cessazione dalla carica di Assessore

1. Le dimissioni da assessore sono presentate, per iscritto, al Sindaco, sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e diventano efficaci una volta adottata dal Sindaco la relativa sostituzione.
2. Il Sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio.
3. Alla sostituzione degli assessori decaduti, dimissionari, revocati o cessati dall'ufficio per altra causa, provvede il Sindaco, il quale ne dà comunicazione, nella prima seduta utile, al Consiglio.

Art.30 Decadenza della Giunta-Mozione di sfiducia

1. Le dimissioni, l'impedimento permanente, la rimozione, la decadenza o il decesso del Sindaco comportano la decadenza della Giunta.
2. Il Sindaco e la Giunta cessano, altresì, dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.
3. La mozione deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, depositata presso la segreteria che provvede a notificarla al Sindaco, agli

assessori ed ai capigruppo consiliari, entro le 24 ore successive.

4. La convocazione del Consiglio per la discussione della mozione deve avvenire non prima di 10 giorni e non oltre 30 giorni dalla sua presentazione.

5. Il Sindaco e la Giunta cessano dal giorno successivo a quello in cui è stata approvata la mozione di sfiducia.

6. Il Segretario comunale informa il Prefetto per gli adempimenti di competenze.

Art.31

Divieto generale di incarichi e consulenze -

1. Al Sindaco, al Vice Sindaco, agli assessori e ai consiglieri comunali è vietato ricoprire incarichi e assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza del Comune.

2. Gli amministratori devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini entro il quarto grado.

TITOLO III

PATRIMONIO -FINANZA -CONTABILITA'

Art. 32

Demanio e patrimonio

1- Il comune ha proprio demanio e patrimonio, in conformità alla legge.

2- I terreni soggetti agli usi civici sono disciplinati dalle disposizioni delle leggi speciali, che regolano la materia. Di tutti i beni comunali sono redatti dettagliati inventari secondo le norme stabilite dal regolamento sull'amministrazione del patrimonio.

3- Per i beni patrimoniali dati in affitto si osservano le norme di cui alla legge 392/78 e alla legge 203/82.

E' fatto comunque salva la facoltà di alienazione

4- Apposito regolamento da adottarsi ai sensi dell'art. 12, comma 2, della L. 15 maggio 1997, n. 127, disciplinerà le alienazioni patrimoniali.

5. Tale regolamento disciplinerà, altresì, le modalità di rilevazione dei beni comunali, la loro gestione e la revisione periodica degli inventari.

Art.33

Ordinamento finanziario e contabile

1. L'ordinamento finanziario e contabile del Comune è riservato alla legge dello Stato.

2. Apposito regolamento disciplinerà la contabilità comunale, in conformità a quanto prescritto con l'art. 108 del D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77, e successive modifiche e integrazioni.

3. La revisione economico-finanziaria del Comune è disciplinata dalla normativa statale.
4. Il regolamento di cui al comma 2 del precedente art. 32, disciplinerà, altresì, che l'organo di revisione sia dotato, a cura del Comune, dei mezzi necessari per lo svolgimento dei propri compiti.

Art.34– I revisori dei conti

- 1- Il Consiglio Comunale elegge con voto limitato a due componenti, un collegio di revisori composto da tre membri.
- 2- I Revisori dei conti durano in carica tre anni, e sono rieleggibili una sola volta; sono revocabili per inadempienze e quando ricorrono gravi motivi che influiscano negativamente all'espletamento del loro mandato e sul regolare funzionamento del Collegio.
- 3- I revisori hanno diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente.
- 4 - Il collegio dei revisori, in conformità alle disposizioni del regolamento, svolge le funzioni seguenti:
 - a) collabora con il Consiglio Comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo;
 - b) esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'ente;
 - c) attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo.
- 5- Nella stessa relazione il Collegio esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione. I revisori dei conti rispondono della verità delle loro attestazioni ed adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario. Ove riscontrino gravi irregolarità nella gestione dell'ente, ne riferiscono immediatamente al Consiglio Comunale.

TITOLO IV

PARTECIPAZIONE POPOLARE

CAPO I ISTITUTI DELLA PARTECIPAZIONE

Art.35 – La partecipazione

1. Il Comune garantisce l'effettiva partecipazione democratica di tutti i cittadini all'attività politico-amministrativa, economica e sociale della comunità anche su base di quartiere e frazione. Considera, a tale fine, con favore, il costituirsi di ogni associazione intesa a concorrere con metodo democratico alle predette attività.
2. Nell'esercizio delle sue funzioni e nella formazione ed attuazione dei propri programmi gestionali il Comune assicura la partecipazione dei cittadini, dei sindacati e delle altre organizzazioni sociali.
3. Ai fini di cui al comma precedente l'amministrazione comunale favorisce:

- a) le assemblee e consultazioni sulle principali questioni di scelta;
- b) l'iniziativa popolare in tutti gli ambiti consentiti dalle leggi vigenti.

4. L'amministrazione comunale garantisce in ogni circostanza la libertà, l'autonomia e l'uguaglianza di trattamento di tutti i gruppi ed organismi.

5. Nel procedimento relativo all'adozione di atti che incidano su situazioni giuridiche soggettive vanno garantite forme di partecipazione degli interessati secondo le modalità stabilite dall'apposito regolamento sulla disciplina del procedimento amministrativo, nell'osservanza dei principi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241.

6. Il diritto di promuovere riunioni e assemblee in piena libertà e autonomia appartiene a tutti i cittadini, gruppi e organismi sociali a norma della Costituzione, per il libero svolgimento in forme democratiche delle attività politiche, sociali, culturali, sportive e ricreative.

7. L'amministrazione comunale ne facilita l'esercizio mettendo eventualmente a disposizione di tutti i cittadini, gruppi e organismi sociali a carattere democratico che si riconoscono nei principi della Costituzione repubblicana, che ne facciano richiesta, le sedi ed ogni altra struttura e spazio idonei. Le condizioni e le modalità d'uso, appositamente deliberate, dovranno precisare le limitazioni e le cautele necessarie in relazione alla statica degli edifici, alla incolumità delle persone e alle norme sull'esercizio dei locali pubblici.

8. Per la copertura delle spese può essere richiesto il pagamento di un corrispettivo.

9. Gli organi comunali possono convocare assemblee di cittadini, di lavoratori, di studenti e di ogni altra categoria sociale:

- a) per la formazione di comitati e commissioni;
- b) per dibattere problemi;
- c) per sottoporre proposte, programmi, consuntivi, deliberazioni.

Art.36 - La Consultazione

1-Il Consiglio e la Giunta Municipale, di propria iniziativa, o su richiesta di altri organismi, deliberano di consultare i cittadini, i lavoratori, gli studenti, le forze sindacali e sociali, nelle forme volta per volta ritenute più idonee, su provvedimenti di loro interesse.

2.- Consultazioni, nelle forme previste nell'apposito regolamento, devono tenersi nel procedimento relativo all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive.

3- I risultati delle consultazioni devono essere menzionati nei conseguenti atti.

4- I costi delle consultazioni sono a carico del comune, salvo che la consultazione si stia richiesta da altri organi.

Art.37 - L' iniziativa popolare

1- Tutti gli elettori del Comune hanno facoltà di presentare istanze, petizioni e proposte, sia singoli che associati, dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi.

2- Il Consiglio e/o la Giunta Municipale, previa istruttoria (entro trenta giorni dalla ricezione) del responsabile dell'ufficio investito dall'istanza proposta o petizione, ne garantiscono l'esame nei trenta giorni successivi.

3 -Le istanze, proposte e petizioni vanno indirizzate al Sindaco, che le affida immediatamente all'ufficio competente, senza particolari formalità e devono riguardare materia di competenza del Comune.

4 -Le firme dei richiedenti devono essere autenticate ai sensi delle stesse norme previste per la raccolta delle firme dei referendum popolari. Alle istanze, proposte e petizioni ammesse e decise è data risposta scritta a cura degli uffici competenti a firma del Sindaco o di un suo delegato, con lettera all'interessato entro trenta giorni.

- 5- Alle istanze, proposte e petizioni non ammesse e non decise è comunque data risposta scritta, motivata da parte del Sindaco o da un suo delegato con lettera all'interessato entro trenta giorni.
- 6- I consiglieri hanno sempre potere di istanza, proposta petizione verso il Sindaco e il Consiglio Comunale.
- 7- Le istanze, proposte, petizioni e relative decisioni nonché le deliberazioni e lettere di risposta sono conservate negli archivi secondo le disposizioni di legge.

Art.38 – Associazione e partecipazione

- 1- Il Comune valorizza le autonome forme associative e di cooperazione dei cittadini attraverso l' incentivazione prevista negli articoli successivi al fine di dare riconoscimento alle istanze di partecipazione del cittadino singolo o associato alla gestione dell'Ente locale, anche al di fuori del tradizionale veicolo della rappresentazione elettiva.
- 2- Sarà conferita importanza primaria alle associazioni portatrici di interessi diffusi, quali: a)- la promozione della cultura e della pace; b)- la difesa dell'ambiente; c)- la tutela della salute; d)- la tutela del patrimonio turistico e delle tradizioni storiche locali; e)- l' assistenza sociale; f)- lo sport e le attività ricreative; g)- la formazione morale e sociale dei giovani e degli adulti.
- 3- I rapporti e le modalità per la valorizzazione e promozione delle suddette forme associative sono disciplinati dai successivi articoli.

Art. 39 – Albo delle Associazioni

- 1- E' istituito l' Albo Comunale delle Associazioni, secondo le modalità stabilite dallo Statuto e dell'apposito regolamento allo scopo di:
 - a)- organizzare e favorire la partecipazione dei cittadini alla amministrazione della cosa pubblica comunale;
 - b)- valorizzare il ruolo delle forme associative già esistenti e organizzate nel territorio;
 - c)- promuovere la nascita di altri organismi associati nel contesto della comunità comunale.
- 2- Hanno diritto a far parte dell'Albo tutte le associazioni legalmente costituite operanti nel territorio comunale, sia in via esclusiva, sia quali articolazioni di organismi presenti a livello più ampio di quello comunale.
- 3- Le associazioni possono essere costituite legalmente ,davanti al segretario comunale con la presenza di almeno trenta soci fondatori/promotori con contestuale approvazione dell'atto costitutivo e dello statuto in cui siano evidenziate le fonti di sostentamento.
- 4- L' iscrizione all' Albo viene decretata dal Sindaco e registrata dal Segretario Comunale, alla cui custodia l' Albo viene affidato, nella competente categoria, secondo le procedure previste nell' apposito regolamento.
- 5- L' Albo si articola nelle categorie fissate dal regolamento e deve comunque prevedere obbligatoriamente le seguenti:
 - a)- pace;
 - b)- ambiente;
 - c)- tutela degli animali;
 - d)- consumatori;
 - e)- cultura;
 - f)- tutela dei cittadini;
 - g)- assistenza sociale;

- è)- rappresentanza dei cittadini immigrati;
- i)- comitati di quartiere, di frazione;
- l)- sindacati dei lavoratori dipendenti;
- m)- associazione delle categorie produttive
- n)- tempo libero;
- o)- sport;
- p)- movimenti formativi ed educativi

Art.40 - Diritti delle Associazioni

1- Il Comune garantisce a tutte le forme associative incluse nell' Albo:

- a)- il diritto di svolgere un ruolo propositivo mediante presentazione di memorie, istanze, petizioni, proposte di deliberazioni e altri mezzi presso le amministrazioni del Comune, delle proprie aziende e istituzioni, dei concessionari di pubblici servizi comunali, le quali sono tenute ad esaminare nelle sedi competenti le proposte presentate, dandone motivato riscontro entro i termini fissati per i procedimenti amministrativi;
- b)- il diritto di essere ascoltate su tutte le questioni affrontate dagli organi istituzionali delle amministrazioni indicate nel comma precedente, e, comunque, su quelle aventi carattere di competenza riconosciuta per categoria ad ogni singola associazione; il diritto di intervenire su esplicita convocazione e con diritto di parola alle riunioni delle commissioni di cui all' art.15 comma 2 e di partecipare con voto consultivo alla formazione delle decisioni su singoli oggetti aventi carattere di competenza riconosciuta per categoria ad ogni singola associazione.

2-Il Comune mette a disposizione delle associazioni iscritte all'Albo ,equamente,mezzi finanziari e organizzativi nella misura deliberata annualmente dal Consiglio Comunale.

Art.41 – Le Consulte

- 1- Per un migliore ed efficace coordinamento tra Comune, associazioni e rappresentanze di base, il Consiglio Comunale può istituire le consulte.
- 2- Le consulte sono gli organi che rappresentano le associazioni, i comitati e rappresentanze di base, iscritti nel relativo Albo Comunale. Le associazioni possono chiedere di partecipare a più consulte secondo gli ambiti dei loro centri di interessi. Le suddette forme associative sono rappresentate con lo stesso numero di componenti a prescindere dalla loro maggiore o minore consistenza.
- 3- Le consulte costituite dal Consiglio Comunale avranno disciplinata l'attività con lo stesso atto deliberativo di costituzione.
- 4- Possono essere istituite le seguenti consulte:
 - a)- ambiente;
 - b)- Cultura;
 - c)volontariato;
 - d)- commercio;
 - e)- sport;
 - f)- formazione morale e sociale;
 - g.)- terza età.
- 5- Può essere istituita una consulta giovanile,allo scopo di assicurare la partecipazione dei giovani alla vita

amministrativa ed educarli al civismo e alla partecipazione (inteso soprattutto come servizio alla comunità).
 6- Il Comune allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva può promuovere l'elezione del Consiglio Comunale dei ragazzi, che ha il compito di deliberare in via consultiva nelle seguenti materie: politica ambientale, sport, tempo libero, giochi, rapporti con l'associazionismo, cultura e spettacolo, pubblica istruzione, assistenza ai giovani e agli anziani. Le modalità di elezione e il funzionamento del Consiglio Comunale dei ragazzi, sono stabilite da apposito regolamento.

Art. 42 Istanze e Petizioni

- 1- Gli iscritti nelle liste elettorali, le associazioni iscritte all'albo, di cui all'art.39, possono presentare istanze e petizioni agli organi comunali.
- 2- ai fini del presente capo si intende:
 - a) per istanza ogni generica rappresentazione di un bisogno individuale ovvero di tutta o di parte della collettività locale;
 - b) per petizione ogni atto di sollecito di specifiche deliberazioni degli organi comunali o di interventi di uffici comunali.
- 3- Le istanze, le petizioni devono essere presentate all'ufficio di Segreteria, che, dopo aver verificato la regolarità di presentazione ai sensi dei commi seguenti, le trasmette al Sindaco.
- 4- Le istanze devono essere sottoscritte da almeno un elettore.
- 5- le petizioni devono essere sottoscritte da non meno di cinquanta cittadini elettori del Comune.
- 6- le firme sono autenticate come per legge.
- 7- Il Sindaco dà comunicazione dell'avvenuta ricezione di istanze o petizioni all'organo competente per materia, che le esamina entro i 30 (trenta) giorni successivi. Qualora non sia possibile rispettare tale termine, dovranno essere osservate le disposizioni previste per tali ipotesi nel regolamento comunale.
- 8- Il Sindaco dà atto dell'avvenuto esame e delle conclusioni a cui si è pervenuti con atto formale da comunicare alla prima seduta consiliare utile successiva alla sua decisione.

Art.43 – Proposte

- 1- Gli elettori del Comune singolarmente o in forma collettiva, nell'esercizio del diritto di iniziativa popolare, presentano al Consiglio Comunale proposte di atti di competenza di quest'ultimo, redatti in forma di articolo o di schema di delibera. Le proposte devono recare non meno di cento sottoscrizioni autenticate.
- 2- Ai fini del presente capo si intende per proposta ogni progetto di deliberazione, redatto in articoli ed accompagnato da una dettagliata relazione illustrativa.
- 3- E' istituito un ufficio "deliberazioni" con il compito di agevolare la redazione delle proposte. La verifica di ammissibilità della proposta e l'esame nel merito della medesima, vengono affidate ad una commissione consiliare; un rappresentante dei sottoscrittori della proposta deve presenziare ai lavori della commissione senza diritto di voto. Entro trenta giorni la Commissione deve presentare una relazione al Consiglio Comunale che, nei sessanta giorni successivi, dovrà riunirsi per prendere in esame la proposta ed assumere una risoluzione finale. La proposta si intende approvata, nel testo predisposto dai sottoscrittori, se essa non è stata respinta o approvata con modificazioni dal Consiglio Comunale entro il termine di novanta giorni dall'avvenuto deposito.
- 4- Tra l'Amministrazione Comunale ed i proponenti si può giungere alla stipulazione di accordo, nel perseguimento del pubblico interesse, al fine di determinare il contenuto del provvedimento finale per cui è stata promossa l'iniziativa popolare.

Art.44

Norma Comune

L'avvenuta presentazione di petizioni, interrogazioni e proposte va pubblicizzata con affissione all'albo pretorio.

- 2- L'avvenuto, anche parziale, o mancato accoglimento di petizioni, interrogazioni o proposte deve essere motivato adeguatamente e pubblicizzato anche con affissione all'albo.
- 3- Le istanze, le petizioni e le proposte sono equiparate alle proposte di deliberazione agli effetti dei pareri previsti dall'art.53, 1° comma, della legge n°42/90.
- 4- La materia delle procedure di consultazione e delle procedure per l' ammissione e l' esame di istanze, petizioni, interrogazioni e proposte, trova puntuale e dettagliata disciplina nel Regolamento.

Art.45 –

Il referendum popolare

- 1- Il Comune intende promuovere attraverso l' istituto del referendum consultivo la più ampia partecipazione dei cittadini alle scelte inerenti alla amministrazione della città ed il suo sviluppo culturale, sociale ed economico.
- 2- Il referendum viene indetto quando lo richiedono:
 - a) almeno un terzo degli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune alla data della proposta;
 - b) almeno la metà dei consiglieri comunali assegnati al Comune, oltre il Sindaco;
- 3- Il referendum può essere richiesto su argomenti concernenti le materie di interesse locale e, in ogni caso, su problemi sentiti come propri dalla comunità comunale, anche ove siano già stati adottati provvedimenti da parte del Sindaco , della Giunta o del Consiglio Comunale. Tutte le materie in quanto attinenti alla vita, allo sviluppo e agli interessi della comunità locale possono essere materia di referendum. Non possono essere indetti referendum in materia di tributi locali e di tariffe, su attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali, su materie che sono già state oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo quinquennio.
- 4- La proposta di quesito referendario può essere articolata in più domande, purché comunque in numero non superiore a cinque e riferite alla stessa materia del referendum.
- 5- Il quesito referendario deve essere formulato in modo da contenere precise indicazioni circa l' argomento, la deliberazione, il provvedimento cui si riferisce e deve essere formulato in termini tali da consentire risposte chiare e univoche da parte dei votanti.
- 6- L' ammissibilità del quesito referendario è deliberata, insindacabilmente, entro trenta giorni dalla sua presentazione, dall'ufficio del Difensore Civico, sentito il parere tecnico del Segretario comunale e quello di almeno tre persone iscritte nell'albo dei giudici popolari estratti a sorte di volta in volta.
- 7- Nel bilancio comunale deve essere previsto un apposito capitolo di spesa per l' eventuale svolgimento di un referendum.
- 8- Il regolamento disciplina le modalità per la raccolta delle firme, che devono essere autenticate, nonché per il suo svolgimento.
- 9- Il referendum è indetto dal Sindaco entro 120 (centoventi) giorni dalla declaratoria della sua ammissibilità in una domenica non coincidente con altre consultazioni.
- 10- Il quesito sottoposto a referendum è accolto nel caso in cui i voti riportati dalla risposta affermativa raggiungano la maggioranza assoluta dei votanti. Non rientrano nel computo le schede bianche e quelle nulle.
- 11- Il quorum minimo dei votanti per la validità del referendum, è la maggioranza assoluta degli elettori

iscritti nelle liste elettorali al trentuno dicembre dell'anno precedente.

- 12- Entro 45 (quarantacinque) giorni dalla proclamazione dell'esito favorevole del referendum, il Sindaco lo comunica al Consiglio comunale, che ne prende atto. Entro lo stesso termine, se l'esito è stato negativo, il Sindaco ha facoltà di proporre egualmente al Consiglio la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum.

Capo II

L' ISTITUTO DEL DIFENSORE CIVICO

Art.46 –

L' Ufficio del Difensore Civico

- 1- E' istituito l' ufficio del Difensore Civico ,quale garante del buon funzionamento dell'imparzialità,della tempestività e della correttezza dell'azione amministrativa; .
- 2- Il Difensore Civico è nominato dal Consiglio a scrutinio segreto e seduta segreta e alla unanimità dei consiglieri assegnati al comune, nella seduta immediatamente successiva alla prima, su candidature,di un cittadino iscritto nelle liste elettorali del Comune ,corredate da curriculum vitae, depositate in segreteria comunale almeno dieci giorni prima. Se dopo due votazioni non si consegue l'unanimità richiesta, è convocata una nuova seduta del Consiglio da tenersi nel termine di giorni 30, nella quale si effettuano due ulteriori votazioni in cui è necessaria la maggioranza dei 2/3, se l'esito è ancora negativo si procede con votazione di ballottaggio tra i due candidati che hanno riportato il maggior numero di voti ed è proclamato eletto quello che consegue la maggioranza assoluta, in caso di parità viene eletto il più anziano di età. Ogni consigliere ha diritto di votare un solo nominativo.
- 3- resta in carica con la stessa durata del Consiglio, esercitando le sue funzioni sino alla nomina del successivo e può essere rieletto per una volta.
- 4- Il Difensore civico, prima dell'insediamento, presta giuramento nelle mani del Sindaco con la seguente formula: "Giuro di osservare lealmente le leggi dello Stato e di adempiere alle mie funzioni al solo scopo del pubblico bene".
- 5- Il Difensore Civico acquista la figura di pubblico ufficiale con tutti gli effetti di legge.
- 6- Il difensore civico non è sottoposto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica o funzionale degli organi del comune ed è tenuto esclusivamente al rispetto dell'ordinamento vigente.

Art.47

-Ragioni di incompatibilità e decadenza per il Difensore Civico

- 1- Requisito imprescindibile per la nomina a Difensore Civico è il possesso di un diploma di laurea.
- 2- Non può essere nominato Difensore Civico:
 - a) chi si trovi in condizioni di ineleggibilità alla carica di Consigliere Comunale;
 - b) chi abbia rivestito nei dodici mesi precedenti alla nomina incarichi esecutivi a livello locale o sovracomunali in partiti o movimenti politici che partecipano alla elezione;
 - c) chi rivesta funzioni di amministratore in Aziende o Enti pubblici di livello sovracomunale;
 - d) i Ministri di culto;
 - e) gli amministratori o i dipendenti di Enti o Imprese che abbiano rapporti contrattuali con l'amministrazione comunale o che comunque ricevano da essa a qualunque titolo sovvenzioni o contributi;
 - f) chi eserciti qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato, nonché qualsiasi attività

- professionale o commerciale, che costituisca l'oggetto di rapporti giuridici con l'amministrazione comunale;
- g) chi abbia ascendenti o discendenti ovvero parenti o affini sino al quarto grado, che siano amministratori, Segretario o dipendente del Comune;
- h) chi sia stato candidato a consigliere comunale o provinciale nella precedente tornata elettorale in cui sia stato eletto il Consiglio Comunale.
- 3- Il Difensore Civico decade per le stesse cause per le quali si perde la qualità di Consigliere comunale o per la sopravvenienza di una delle cause di ineleggibilità indicate nel comma precedente.
- 4- La decadenza può essere pronunciata dal Consiglio su proposta di uno dei Consiglieri comunali
- 5- Può essere revocato dall'ufficio con deliberazione motivata, assunta a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio, per gravi ragioni di inadempienza ai doveri d'ufficio o di tutela all'esercizio sereno ed equanime del mandato.

Art.48 – Mezzi e prerogative del Difensore Civico

- 1-L'Ufficio del Difensore Civico ha sede presso locali idonei messi a disposizione dall'Amministrazione comunale, dotato di attrezzature e di quanto altro necessario per il buon funzionamento dello stesso.
- 2 Il Difensore Civico può intervenire, su richiesta dei cittadini singoli o associati o di propria iniziativa, presso l'Amministrazione comunale, le Aziende speciali, le Istituzioni, concessionari di servizi, le Società che gestiscono Servizi pubblici nell'ambito del territorio comunale, per accertare che il procedimento amministrativo abbia corso e che gli atti siano correttamente e tempestivamente emanati.
- 3-Il Difensore Civico può richiedere al responsabile del servizio interessato documenti, notizie, chiarimenti, senza che possa essergli apposto il segreto d'ufficio.Può altresì proporre al responsabile del servizio interessato di esaminare congiuntamente la pratica entro i termini prefissati. Acquisite tutte le informazioni utili, rassegna verbalmente o per iscritto il proprio parere a chi ne ha richiesto l'intervento; invita, in caso di ritardo, gli organi competenti a provvedere entro periodi temporali definiti; di concerto con l'Assessore competente, segnala agli organi sovraordinari le disfunzioni, gli abusi e le carenze riscontrate.
- 4- L'Amministrazione ha l'obbligo di specifica motivazione, se il contenuto dell'adottato atto non recepisce i suggerimenti del Difensore o l'atto stesso non sia adottato. Questi può, comunque, chiedere il riesame della decisione qualora ravvisi irregolarità o vizi procedurali, ovvero richiedere che ne discuta il Consiglio Comunale in caso di diniego all'adozione dell'atto. In tali evenienze il Presidente è obbligato a porre la questione all'ordine del giorno nella prima seduta utile del Consiglio comunale.
- 5- Tutti i responsabili dei servizi sono tenuti a prestare la massima collaborazione alla attività del Difensore Civico.
- 6- Al Difensore Civico compete una indennità mensile che sarà fissata dal Consiglio Comunale nell'atto di nomina.

Art.49 – Rapporti del Difensore Civico con il Consiglio

- 1- Il Difensore Civico presenta, entro il mese di marzo, una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, indicando disfunzioni riscontrate, suggerendo rimedi per la loro eliminazione e formulando proposte a migliorare il buon andamento e l'imparzialità dell'azione amministrativa.
- 2- La relazione viene discussa dal Consiglio entro un mese dalla presentazione e resa pubblica.
- 3-In casi di particolare importanza o comunque meritevoli di urgente segnalazione, il Difensore Civico può, in qualsiasi momento, farne relazione al Consiglio.

TITOLO V

L' INFORMAZIONE POPOLARE

CAPO I

L'ACCESSO

Art. 50

Informazione e diritto d' accesso ai documenti amministrativi del Comune.

L' attività amministrativa del Comune è ispirata al principio dell'imparzialità e della trasparenza.

La realizzazione di tale principio è affidata ad apposito regolamento.

Al regolamento è affidato:

- a-Il contenuto del diritto di accesso,
- b-Il limite all'accesso;
- c-Modalità di esercizio del diritto di accesso;

CAPO II

IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Art.51 –

Il procedimento

- 1- Fatti salvi i casi in cui la partecipazione al procedimento amministrativo è stabilito dalla legge, il Comune e gli enti ed aziende dipendenti devono comunicare l'avvio del procedimento a coloro nei confronti dei quali il procedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a coloro che debbono intervenirvi.
- 2- Gli interessati e le associazioni portatrici di interessi diffusi hanno facoltà di intervenire nel procedimento qualora il provvedimento sia pregiudizievole per loro. Essi hanno diritto di visionare gli atti del procedimento e di presentare documenti a memoria, che l' amministrazione ha l' obbligo di esaminare.
- 3- Il Comune, gli enti e le aziende dipendenti danno notizia dell'avvio del procedimento con comunicazione personale, nella quale sono indicati:
 - a)- l' ufficio ed il funzionario responsabile del procedimento;
 - b)l' oggetto del procedimento;
 - c)- le modalità con cui si può avere notizia del procedimento e prendere visione degli atti. Qualora la comunicazione sia impossibile o particolarmente gravosa, il Comune, gli enti e le aziende dipendenti rendono noti gli elementi di cui alle lettere a), b) e c) con idonee forme di pubblicità disposte dalla Giunta.

TITOLO VI

L' ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO COMUNALE

CAPO I

L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Art.52 –

L' Amministrazione Comunale

- 1- Il Comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, partecipazione, decentramento e di separazione tra compiti di gestione amministrativa, tecnica e contabile, spettanti ai responsabili nominati dal Sindaco.
- 2- Assume come carattere fondamentale della propria organizzazione il criterio dell'autonomia, della funzionalità ed economicità di gestione secondo principi di professionalità e responsabilità.
- 3- Può essere istituita la figura del vice - segretario per lo svolgimento delle funzioni vicarie del segretario, per coadiuvarlo o sostituirlo nei casi di vacanza, assenza o impedimento. La nomina è conferita dal Sindaco ad un funzionario del Comune avente gli stessi requisiti per l'accesso alla qualifica di segretario.L'espletamento delle funzioni vicarie non dà diritto ad alcun compenso o indennità.

Art. 53

Sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro

1. Il Comune tutela la salute a la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro, in tutti i settori di attività dallo stesso svolte, ai sensi del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, e successive modifiche e integrazioni.

Art.54

Ordinamento degli uffici e dei servizi

1. Il Comune disciplina, con apposito regolamento, l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione, e secondo principi di professionalità e responsabilità. Nelle materie soggette a riserva di legge ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, la potestà regolamentare del Comune si esercita tenendo conto della contrattazione collettiva nazionale e comunque in modo da non determinarne disapplicazioni durante il periodo di vigenza.

2. Il Comune provvede alla determinazione della propria dotazione organica, nonché all'organizzazione e gestione del personale, nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, con i soli limiti derivanti dalla propria capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni dei servizi e dei compiti attribuiti.

4. Il Comune provvede alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni e attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile.

5. La scelta della forma di gestione è subordinata ad una preventiva valutazione tra le diverse forme previste dalla legge e dal presente statuto.

6. La gestione dei servizi pubblici sarà assicurata nelle seguenti forme:

a) in economia, quando, per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda; L'organizzazione e l'esercizio di servizi in economia sono disciplinati da appositi regolamenti.

b) in concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale; La concessione a terzi è decisa dal Consiglio comunale con deliberazione recante motivazione specifica circa l'oggettiva convenienza di tale forma di gestione e soprattutto sotto l'aspetto sociale.

Art. 55

Organizzazione del personale

1. Il personale è inquadrato secondo il sistema di classificazione del personale previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro e dall'ordinamento professionale, perseguendo le finalità del miglioramento della funzionalità degli uffici, dell'accrescimento dell'efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa e della gestione delle risorse, e attraverso il riconoscimento della professionalità e della qualità delle prestazioni lavorative individuali.

2. Trova applicazione la dinamica dei contratti di lavoro del comparto degli enti locali.

3. Alle finalità previste dal comma 1 sono correlati adeguati e organici interventi formativi, sulla base di programmi pluriennali formulati e finanziati dal Comune

4. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale dipendente del Comune sono disciplinati dai contratti collettivi nazionali di lavoro

Art. 56

Responsabili degli uffici e dei servizi

1. Spetta ai responsabili degli uffici e dei servizi la direzione dei medesimi secondo i criteri e le norme dettati dai regolamenti che si uniformano al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo spettano agli organi elettivi mentre la gestione amministrativa è attribuita al personale dipendente.

2. Spettano ai responsabili tutti i compiti, compresa l'adozione di atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, che la legge espressamente non riserva agli organi di governo dell'ente. Sono ad essi attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico, tra i quali in particolare, secondo le modalità stabilite dai regolamenti dell'ente:

a) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;

b) la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso;

c) la stipulazione dei contratti;

d) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;

e) gli atti di amministrazione e gestione del personale;

f) i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie;

g) tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico-ambientale;

h) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;

i) gli atti ad essi attribuiti dai regolamenti o, in base a questi, delegati dal Sindaco.

l) l'adozione di tutte le ordinanze, con esclusione di quelle di carattere contingibile e urgente sulle

materie indicate dall'art. 38 della legge n. 142/1990;

m) l'emissione di provvedimenti in materia di occupazione d'urgenza e di espropriazioni che la legge genericamente assegna alla competenza del comune.

3. I responsabili dei servizi rispondono direttamente, in relazione agli obiettivi dell'ente, della correttezza amministrativa e dell'efficienza della gestione.

4. Le funzioni di cui al presente articolo, possono essere attribuite, con provvedimento motivato del Sindaco, ai responsabili degli uffici e dei servizi, indipendentemente dalla loro posizione funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione.

5. Il Sindaco non può revocare, riformare, riservare o avocare a sé o altrimenti adottare provvedimenti o atti di competenza dei responsabili dei servizi. In caso di inerzia o ritardo, il Sindaco può fissare un termine perentorio entro il quale il responsabile deve adottare gli atti o i provvedimenti. Qualora l'inerzia permanga, il Sindaco può attribuire la competenza al Segretario comunale o ad altro dipendente

Art. 57

Incarichi esterni

1. La copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.

2. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, solo in assenza di professionalità analoghe presenti all'interno dell'ente, contratti a tempo determinato di dirigenti, alte specializzazioni o funzionari dell'area direttiva, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire. I contratti di cui al presente comma non possono avere durata superiore al mandato elettivo del sindaco in carica. Il trattamento economico, equivalente a quello previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali e decentrati per il personale degli enti locali, può essere integrato, con provvedimento motivato della giunta, da una indennità ad personam, commisurata alla specifica qualificazione professionale e culturale, anche in considerazione della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Il trattamento economico e l'eventuale indennità ad personam sono definiti in stretta correlazione con il bilancio del Comune e non vanno imputati al costo contrattuale e del personale. Il contratto a tempo determinato è risolto di diritto nel caso in cui il Comune dichiari il dissesto o venga a trovarsi nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni.

3. Gli incarichi dirigenziali sono conferiti a tempo determinato, con provvedimento motivato e con le modalità fissate dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, secondo criteri di competenza professionale, in relazione agli obiettivi indicati nel programma amministrativo del sindaco e sono revocati in caso di inosservanza delle direttive del Sindaco, della Giunta o dell'assessore di riferimento, o in caso di mancato raggiungimento al termine di ciascun anno finanziario degli obiettivi loro assegnati nel piano esecutivo di gestione previsto all'articolo 11 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e successive modificazioni, o per responsabilità particolarmente grave o reiterata e negli altri casi disciplinati dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e dai contratti collettivi di lavoro. L'attribuzione degli incarichi può prescindere dalla precedente assegnazione di funzioni di direzione a seguito di concorsi.

Art.58

Segretario comunale - Direttore generale

1. Lo stato giuridico, il trattamento economico e le funzioni del Segretario comunale sono disciplinati dalla legge.

2. Al Segretario comunale possono essere conferite, dal Sindaco, le funzioni di Direttore generale ai sensi di quanto previsto dall'art. 51-bis della legge n. 142/1990, inserito dall'art. 6, comma 10, della legge n. 127/1997.

3. Nel caso di conferimento delle funzioni di Direttore generale, al Segretario comunale spettano i compiti previsti dall'art. 51-bis della legge n. 142/1990, aggiunto dall'art. 6, comma 10, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Allo stesso viene corrisposta una indennità di direzione determinata dal Sindaco con il provvedimento di conferimento dell'incarico.

Art 59 Vice-Segretario

Può essere istituita la figura del vice - segretario per lo svolgimento delle funzioni vicarie del segretario, per coadiuvarlo o sostituirlo nei casi di vacanza, assenza o impedimento. La nomina è conferita dal Sindaco ad un funzionario del Comune avente gli stessi requisiti per l'accesso alla qualifica di segretario. L'espletamento delle funzioni vicarie non dà diritto ad alcun compenso o indennità. L'istituzione della figura del Vice-Segretario è subordinata all'apposita previsione nella Pianta Organica.

Art.60 - Istituzioni e Partecipazioni

- 1- La deliberazione del Consiglio Comunale, che autorizza l'istituzione o partecipazione del Comune ad Enti, Associazioni, Fondazioni, Istituzioni, Consorzi, Aziende e Società, regola le finalità, la organizzazione ed il funzionamento degli Enti provvedendo ad assicurare che la loro attività si svolga conformemente agli indirizzi fissati secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità di gestione;
- 2- I rappresentanti del Comune negli Enti di cui al comma 1 devono essere in possesso dei requisiti per la nomina a consigliere comunale ed una speciale competenza tecnica o amministrativa derivante dagli studi compiuti o funzioni precedentemente esplicitate, sia presso gli uffici pubblici che privati. Per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune negli Enti di cui al comma precedente si applicano l'art. 32, comma 2^a lettera. n) e l'articolo 36. comma 5 della legge 142/90.
- 3- Ai predetti rappresentanti spettano le indennità ed i relativi permessi previsti dalla legge

--

TITOLO VII

LA REVISIONE DELLO STATUTO

Art. 61

Modifiche dello statuto

1. Le modifiche dello statuto sono deliberate dal Consiglio comunale con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e le modifiche sono approvate se la relativa deliberazione ottiene, per due volte, il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

2. Nella stessa seduta può avere luogo una sola votazione.

3. L'entrata in vigore di nuove leggi che enunciano principi che costituiscono limiti inderogabili per l'autonomia normativa dei comuni e delle province, abroga le norme statutarie con esse incompatibili. I Consigli comunali adeguano gli statuti entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore delle leggi suddette.

Art.62

- Disposizioni finali e transitorie

1- I regolamenti sugli istituti della partecipazione o sulla amministrazione del patrimonio devono essere deliberati entro un semestre dell'entrata in vigore del presente Statuto.

2- Copia del presente statuto sarà consegnata ad ogni famiglia residente nel Comune. Altre copie potranno essere richieste gratuitamente presso l' U.R.P. (Ufficio per le Relazioni con il Pubblico).

3- Il Comune provvederà ad inserire il presente statuto su un sito internet.

Art.63

Entrata in vigore

1. Dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale, il presente statuto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione, affisso all'albo pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.

2. Il presente statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'albo pretorio del comune.